# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

	•			•							
RESOCON:	TI:										
Affari int	ERNI (I	I):						·			
In sede 1	eferen	te .		. •	•			•	•	Pag,	1
GIUSTIZIA (				•							_
Comitato	per i	pare	ri	•	•	•	•	•	٠	»	4
ISTRUZIONE	(VIII)	:									
In sede l	egislat	iva				•			•	))	4
, .	٠.										
CONVOCA	Z10NI:				•						
	Lui	nedî	<b>3</b> 1	lug	glio	1	972	•			
Bilancio e pazioni				ion	e -					Pag.	7
Istruzione		• •		•	•		•	•	•	- ··· <i>g</i> ·	8
		•					•	•	٠		Ŭ
	Mai	rtedî	<b>1</b> º	ag	ost	o `1	97.	2			
Giunta del	le elez	ioni							:	n	8
Finanze e	tesoro	(VI)								<b>»</b>	8
Istruzione	(VIII)									<b>»</b>	9
Lavori pub	blici (	(X)								<b>»</b>	9
Industria (	XII)								•	<b>))</b> ,	9
Lavoro (XI	II) .					٠.	٠.			» ·	9
				•							

INDICE

#### Mercoledì 2 agosto 1972

Giustizia (IV) Pag.	9
Bilancio e programmazione - Parteci-	4.0
pazioni statali (V)	10
Lavori pubblici (IX)	10
Trasporti (X)	10
•	

#### AFFARI INTERNI (II)

#### IN SEDE REFERENTE

VENERDÌ 28 LUGLIO 1972, ORE 9,10. — Presidenza del Presidente Cariglia. — Interviene il Sottosegretario all'Interno, Pucci.

#### Disegno e proposta di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 277, concernente la proroga della durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (Parere della I Commissione) (533);

Riccio Stefano: Proroga dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia (Parere della I e della V Commissione) (103).

Il relatore Turnaturi fa presente che l'Ente autonomo per la valorizzazione della Isola d'Ischia, istituito con legge 22 luglio 1939, n. 1450, e prorogato con legge 26 giugno 1952, n. 678, doveva cessare la sua attività con il 30 giugno 1972, data in cui è in-

tervenuto il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 277, oggi in esame, che ha prorogato l'attività dell'Ente sino al 30 giugno 1974.

Precisa che l'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha lo scopo di provvedere alla valorizzazione delle risorse naturali ed al miglioramento delle attrezzature ricettive dell'isola, allo sfruttamento delle risorse idriche locali e alla distribuzione di acqua potabile, all'apprestamento ed all'attuazione di piani regolatori e a tutti gli affari che sono di competenza delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Ricorda che nel dibattito svoltosi al Senato sul disegno di legge di conversione, sia in Commissione sia in Assemblea, sono stati svolti due ordini di considerazioni, le prime di carattere pregiudiziale circa la costituzionalità del provvedimento che sarebbe invasivo dei poteri legislativi ed amministrativi della Regione, e le altre relative a giudizi di merito sull'attività finora svolta dall'Ente.

Sul primo punto ha particolarmente insistito nei suoi interventi il senatore Branca per il quale, a seguito dell'emanazione dei decreti delegati di trasferimento dallo Stato alle regioni delle funzioni amministrative di spettanza regionale, tutte le attribuzioni dell'Ente sono passate alla regione Campania. Un intervento legislativo dello Stato volto a determinare la proroga di durata dell'Ente verrebbe a significare che queste potestà amministrative sono rimaste allo Stato con evidente violazione della Costituzione.

A questa argomentazione è stato obiettato che il provvedimento trova fondamento nell'articolo 118 della Costituzione che prevede la possibilità di attribuire con legge nazionale a provincie, comuni ed altri Enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale, ancorché ricadenti nelle materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione

Tale interpretazione troverebbe riscontro nei decreti delegati relativi al trasferimento delle funzioni, la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalle sentenze della Corte costituzionale di questi giorni. Tali decreti prevedono che fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali sono conservate alle provincie, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale loro decentrate dalle norme vigenti.

Nella Commissione affari costituzionali della Camera la questione è stata ampiamente dibattuta prima di pervenire alla espressione del parere favorevole. Ricorda che gli argomenti contra sono stati sostanzialmente due, non avendo certamente alcuna consistenza quello della presunta incostituzionalità, in relazione all'articolo 77 della Costituzione, poiché è palese che il provvedimento trova la sua giustificazione da circostanze di straordinarietà e di urgenza.

Il primo argomento addotto è che l'Ente in esame non rientrerebbe nella disciplina dell'articolo 118 della Costituzione negandosi ad esso il carattere di « ente locale ». Il secondo argomento è che non sia possibile far « rivivere » con legge statale un Ente scaduto le cui attribuzioni rientrano nella competenza della regione. A parte l'osservazione che l'Ente non era scaduto al momento dell'emanazione del decreto-legge per cui non si tratta di un caso di « reviviscenza » fa presente che non tutte le attribuzioni dell'Ente rientrano nella competenza regionale. Vi sono attribuzioni « residue » che ricadono nella competenza statale.

Informa la Commissione che il problema della sorte degli Enti operanti nelle materie attribuite alle regioni è stato oggetto di esame nel recente incontro a Palazzo Chigi (18 e 19 luglio 1972) tra il Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario.

Si è partiti dalla constatazione che l'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che ha conferito al Governo la delega ad emanare decreti per il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, mentre nella prima parte fa esplicito riferimento a tutte le funzioni attribuite alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione, invece nei principi e nei criteri direttivi fissati per l'esercizio della delega, tende a restringere il trasferimento alle regioni alle sole funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dell'amministrazione statale.

Una simile contraddizione ha fatto sorgere il problema della destinazione da dare alle funzioni esercitate dai numerosi enti infraregionali, pluriregionali e nazionali, a carattere strumentale o di decentramento funzionale, aventi personalità giuridica propria, operanti nelle materie attribuite alle regioni.

Per lo studio del problema e la elaborazione di adeguati progetti la Presidenza del Consiglio si è già preoccupata di costituire un'apposita Commissione ministeriale nominata con decreto in data 1º marzo 1972.

Precisa che con questo non si vuole affatto contestare, in materia, la prevalente competenza legislativa della regione, ma pone in evidenza che è già allo studio, con il richiesto concorso delle Regioni stesse, il problema dei criteri e delle modalità di trasferimento delle funzioni degli enti pubblici operanti nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. Nessuno inoltre contesta alla Regione il diritto di disporre diversamente con propria legge (ovviamente nei limiti delle sue attribuzioni), ma osserva che fintanto che questa legge non è emanata l'ordinamento non tollera un vuoto legislativo.

Sul carattere di transitorietà del provvedimento ha insistito il Senato introducendo due modifiche, di cui la prima relativa alla riduzione della proroga dal 31 dicembre 1974 al 31 dicembre 1973.

L'altra modifica è l'aggiunta dell'articolo 1-bis con il quale si anticipa l'assoggettamento dell'ente alla regione stabilendosi che le funzioni amministrative di vigilanza e di tutela, ora esercitate dagli organi dello Stato, saranno svolte dall'organo regionale di controllo.

Per il relatore un concetto è da tenere ben chiaro: il provvedimento è intervenuto in un caso di urgenza, poiché si stava creando una situazione di carenza legislativa, non esistendo ancora una legislazione regionale in materia mentre cessava quella statale.

Il relatore conclude raccomandando di esprimere adesione al provvedimento, ricordando che anche la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, superando una iniziale perplessità circa la copertura del provvedimento in relazione ad una implicita proroga del contributo statale.

Il deputato De Sabbata nel tralasciare considerazioni sul merito dell'attività dell'Ente (la cui struttura peraltro non è tale da poter dare risultati positivi), constata innanzitutto la tempestività del Governo nel proporre, come nel caso in esame, la sopravvivenza di enti inutili mentre indugia nell'emanare provvedimenti che vadano nella direzione della piena attuazione dell'ordinamento regionale.

A suo giudizio già la legge istitutiva del 1939 e quella di modifica e di proroga del 1952 sono da ritenersi incostituzionali sia per la struttura dell'Ente sia soprattutto per le funzioni ad esso affidate, a detrimento delle competenze istituzionali dei comuni.

Respinge l'interpretazione che si dà dell'articolo 118 della Costituzione in relazione alla pretesa natura di « ente locale » dell'EVI, osservando che tale articolo va considerato in connessione con gli articoli 5 e 128 della Costituzione stessa.

Conclude dichiarando a nome del suo gruppo che la via da seguire è lo scioglimento immediato dell'Ente.

Il deputato Sbriziolo Eirene muove da una critica puntuale dell'attività svolta dall'Ente (con particolare riguardo alla politica del territorio e al turismo) per concludere con la richiesta di scioglimento dell'Ente stesso.

Per il deputato Ferdinando di Nardo, la natura di ente locale dell'EVI si desume anche dal fatto che esso è sottoposto alla vigilanza della prefettura. Comunque il provvedimento trova la sua giustificazione in una situazione di emergenza.

Esprime adesione al provvedimento con una notazione critica nei riguardi del Governo che non ha provveduto anzitempo e della Regione che non ha provveduto affatto.

Per il deputato Todros l'attività dell'EVI è stata del tutto fallimentare specialmente se riguardata sotto il profilo dell'esercizio delle competenze in materia di urbanistica, che peraltro spettano ai comuni, di modo che l'Ente rimarrebbe in vita solo per il rifornimento idrico. Troppo poco per giustificare la permanenza di un apparato che assorbe centinaia di milioni. Conclude invitando il Governo ad un sollecito incontro con gli organi regionali per una pronta definizione del problema.

Il deputato Mariani invita a non entrare in una discussione sulla struttura e sull'attività dell'Ente, proprio per il rispetto delle competenze che in materia devono essere riconosciute alla regione. Richiamandosi all'intervento svolto dal senatore Branca, che ha dato luogo, al Senato, ad una modifica del testo originario del decreto legge, dichiara che proprio per effetto di questa modifica si giustifica un atteggiamento favorevole al provvedimento. Piena accettazione dunque del principio della competenza regionale, senza neppure le riserve del relatore circa le competenze « residue » statali; in coerenza a tale atteggiamento e per sottolineare ulteriormente la transitorietà del provvedimento, propone di ridurre la proroga al 31 dicembre 1972.

Il deputato Alfano, dopo aver sostenuto il provvedimento in considerazione dell'immobilismo della regione, si dichiara contrario alla proposta del deputato Mariani.

Replica quindi brevemente il relatore e successivamente interviene il Sottosegretario Pucci il quale dichiara che il Governo non intende interferire o contrastare l'esercizio delle competenze regionali. Il Governo ha anzi richiesto l'intervento della regione e ne ha sollecitato sul provvedimento il parere. Finalità del provvedimento (richiesto dagli stessi comuni dell'isola) è quello di coprire un vuoto legislativo, senza pregiudizio delle competenze regionali. Aderisce infine alla proposta di ridurre il termine della proroga.

Il Presidente Cariglia pone quindi in votazione un emendamento a firma dei deputati Zamberletti, Mariani, Bucalossi e Poli inteso a ridurre la proroga al 31 dicembre 1972.

L'articolo unico è quindi approvato con la suddetta modifica.

Successivamente è dato mandato al deputato Turnaturi di predisporre relazione favorevole sul disegno di legge n. 533, proponendo di dichiarare assorbita la proposta Riccio n. 103.

La Commissione autorizza il Presidente a chiedere, eventualmente, di essere autorizzata a riferire oralmente.

Al termine della discussione l'onorevole Adriana Lodi formula la proposta di richiedere l'intervento del Ministro dell'interno per un dibattito per la prossima settimana sul tema dell'ordine pubblico in provincia di Catania

Anche il deputato Cotecchia richiede un dibattito o quantomeno la risposta alla interrogazione n. 500073.

Il Presidente Cariglia si riserva di sottoporre la questione all'Ufficio di Presidenza della Commissione mentre il Sottosegretario Pucci si riserva di informare il Ministro

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

# GIUSTIZIA (IV)

## Comitato per i pareri.

VENERDI 28 LUGLIO 1972, ORE 11. — Presidenza del Presidente Castelli.

#### Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo (Approvato dal Senato) (Parere alla XIII Commissione) (567).

Su proposta del relatore Terranova il Comitato esprime parere favorevole.

Poiché sono in corso alcune votazioni in Assemblea, il Presidente sospende la seduta sino alla 14.

(La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 14,10).

#### Proposta di legge:

Zanibelli ed altri: Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti o rappresentanti di commercio (Parere alla XIII Commissione) (535).

Il relatore Castelli osserva che la proposta di legge riproduce il disegno di legge presentato nella precedente legislatura con il n. 3683, sul quale la Commissione Giustizia espresse numerose osservazioni, per la maggior parte recepite nel nuovo testo. Formula quindi alcune osservazioni, sulla base del parere formulato nella V legislatura dalla Commissione Giustizia sulla stessa materia.

Intervengono il deputato Terranova ed il deputato Stefanelli, che formula una osservazione.

Il Comitato delibera quindi di esprimere parere favorevole alla proposta di legge condizionatamente all'introduzione di alcune modifiche.

#### Disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972 (Approvato dal Senato) (Parere alla VI Commissione) (600).

Il relatore Terranova illustra la portata del decreto-legge e delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge di conversione.

Su proposta del relatore, il Comitato delibera quindi che nulla osta all'ulteriore corso del progetto di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14,40.

#### ISTRUZIONE (VIII)

#### IN SEDE LEGISLATIVA

VENERDÌ 28 LUGLIO 1972, ORE 9. — Presidenza del Presidente Gui. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Scalfaro ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caiazza.

Disegno di legge:

Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica (Parere della 1 e della V Commissione) (305).

(Seguito della discussione e approvazione) ·

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge.

Il Ministro della pubblica istruzione Scalfaro dichiara di rendersi conto che il provvedimento non suscita soverchi entusiasmi perché, malgrado la spesa globale da esso prevista sia di quasi 60 miliardi, i miglioramenti economici sono modesti; tuttavia assicura che il problema sarà compiutamente risolto in sede di discussione dello stato giuridico insieme a quelli relativi alle funzioni ed ai compiti del personale scolastico. Dopo aver ribadito la volontà e l'impegno del Governo di discutere a fondo e rapidamente il disegno di legge sullo stato giuridico, avverte che i fondi stanziati per la copertura finanziaria del provvedimento all'ordine del giorno costituiscono attualmente un tetto insuperabile, come del resto il Governo ha già dichiarato ai sindacati. Conclude auspicando la rapida approvazione del disegno di legge.

La Commissione passa all'esame degli articoli.

All'articolo 1 viene respinto un emendamento interamente sostitutivo dei deputati Tedeschi ed altri, al quale si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo; risulta decaduto un emendamento al primo comma del deputato Nicosia; viene approvato un emendamento del relatore, al quale si era dichiarato favorevole il Governo, tendente ad aggiungere dopo le parole « a decorrere dal 1º luglio 1972 » le parole « degli importi ». La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento del relatore.

La Commissione respinge due emendamenti all'articolo 2 rispettivamente dei deputati Tedeschi ed altri e Castiglione ed altri, ai quali si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo e, accogliendo un emendamento interamente sostitutivo del relatore e del deputato Bardotti, al quale si era dichiarato favorevole il Governo, approva l'articolo 2 nella seguente formulazione:

#### ART. 2.

Per corrispondere ad effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, il

personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione materna, secondaria ed artistica, gli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213; gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nonché il personale amministrativo degli uffici scolastici periferici sono autorizzati, a decorrere dal 1º luglio 1972, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per 30 ore mensili per ciascuna unità, in deroga al limite di spesa mensile previsto dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965,

Sono abrogati, limitatamente agli insegnanti elementari assegnati a compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni didattiche: le note a) e b) in calce rispettivamente alle tabelle F e G, annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165; l'articolo 8 della legge 16 luglio 1960, n. 727; il settimo comma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

La Commissione respinge un articolo aggiuntivo del deputato Nicosia tendente a stabilire la corresponsione delle misure previste dal disegno di legge per dodici mensilità di ciascun anno scolastico, al quale si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

La Commissione approva senza modificazioni la tabella A, risultando precluso un emendamento dei deputati Tedeschi ed altri.

La Commissione passa alla tabella *B*. Risultano preclusi due emendamenti dei deputati Tedeschi ed altri. Viene approvato un emendamento del relatore tendente ad inserire un esplicito riferimento agli insegnanti di ruolo e non di ruolo della scuola materna. A seguito dell'accoglimento di tale emendamento la Commissione approva la tabella *B* nella seguente formulazione:

#### TABELLA B

#### A) Scuola materna

Insegnanti di ruolo e non di ruolo 15.500

#### B) Istruzione elementare

	I. – Insegnati elementari di ruolo
15.500	e di ruolo
	II Insegnanti e assistenti della
	scuola di metodo « Augusto Ro-
	magnoli » degli istituti statali dei

C) Istruzione secondaria	
<ul><li>I Professori di ruolo e non di ruolo:</li></ul>	
di ruolo $A$ di ruolo $C$	22.000 18.000 15.500
II. – Vice rettori aggiunti dei convitti nazionali	18.000
III. – Maestre istitutrici degli edu- candati femminili:	
di ruolo e non di ruolo	15.500
IV. – Insegnati tecnico-pratici, per- sonale tecnico degli istituti tecnici professionali:	
di ruolo e non di ruolo	15.500
D) Istruzione artistica	
I Professori:	
<ul> <li>a) dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti d'arte:</li> </ul>	
di ruolo e non di ruolo	22.000
b) delle scuole d'arte:	
di ruolo e non di ruolo	18.000
II Insegnanti d'arte applicata:	
di ruolo e non di ruolo	15.500

Il Governo accetta come raccomandazione il seguente ordine del giorno dei deputati Mitterdorfer e Buzzi:

L'VIII Commissione della Camera dei deputati,

nell'atto di approvare il disegno di legge n. 305 concernente: « Aumento di indennità e compensi per maggiori impegni del personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica »,

#### invita il Governo

a considerare in sede di stato giuridico, anche ai fini economici, il maggiore impegno professionale richiesto agli insegnanti delle scuole elementari ad ordinamento speciale delle valli ladine in provincia di Bolzano (0/305/001/8).

Il deputato Raicich preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, così come il deputato Masullo a nome della sinistra indipendente; il deputato Nicosia preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo pur con le riserve espresse nel corso della discussione; il deputato Castiglione dichiara che il suo gruppo si asterrà; il deputato Bardotti preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Dopo che la Commissione ha autorizzato il coordinamento del testo, il disegno di legge viene subito votato a scrutinio segreto risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

# CONVOCAZIONI

#### V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione — Partecipazioni statali)

Lunedi 31 luglio, ore 18,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge;

Finanziamento di un programma straordinario di interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato per l'importo di 400 miliardi di lire (543) — (Parere alla X Commissione) — Relatore: Tarabini;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590 (Approvato dal Senato) (566) — (Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Tesini;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 e la vigilanza nel settore agricolo (Approvato dal Senato) (567) — (Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Bassi;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di

cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (Approvato dal Senato) (568) — (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Altissimo.

Parere sulla proposta di legge:

Zanibelli ed altri: Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti o rappresentanti di commercio (535) — (Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Tarabini.

Parere sui disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia (Approvato dal Senato) (602) — (Parere alla VI Commissione) — Relatore: Colombo Vittorino;

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (Approvato dal Senato) (601) — (Parere alla VI Commissione) — Relatore: Tesini;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972 (Approvato dal Senato) (600) — (Parere alla VI Commissione) — Relatore: Bassi.

#### VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

# Lunedì 31 luglio, ore 18.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (568) — Relatore: Bertè — (Parere della III, della V e della VI Commissione);

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (304) — Relatore: Spitella — (Parere della I e della V Commissione).

#### GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### Martedì 1º agosto, ore 17.

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Verifica dei poteri nel Collegio VII (Mantova) Relatore: Nucci;
- 3) verifica dei poteri nel Collegio XIII (Parma) Relatore: Nahoum;
- 4) verifica dei poteri nel Collegio XIV (Firenze) Relatore: Cerri;
- 5) verifica dei poteri nel Collegio XV(Pisa) Relatore: Rampa;
- 6) verifica dei poteri nel Collegio XVIII (Perugia) Relatore: De Sabbata;
- 7) verifica dei poteri nel Collegio XXIII (Benevento) Relatore: Zaffanella;
- Verifica dei poteri nel Collegio XXIV
   (Bari) Relatore: Andreoni;

- 9) verifica dei poteri nel Collegio XXVI(Potenza) Relatore: Delfino;
- 10) verifica dei poteri nel Collegio XXX (Cagliari) Relatore: Baldassari.

# VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 1º agosto, ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (Approvato dal Senato) (568) — Relatore: Malfatti — (Parere alla VIII Commissione);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590 (Approvato dal Senato) (566) — (Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Azzaro.

## IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia (Approvato dal Senatoi (602) — Relatore: Pandolfi — (Parere della V e della IX Commissione);

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (Approvato dal Senato) (601) — Relatore: Castellucci — (Parere della V Commissione);

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, con-

cernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972 (Approvato dal Senato) (600) — Relatore: Castellucci — (Parere della IV, della V e della VIII Commissione).

#### VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Martedì 1º agosto, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione.

#### IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Martedì 1º agosto, ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia edilizia (Approvato dal Senato) (602) — (Parere alla VI Commissione) — Relatore: Botta.

# XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Martedì 1º agosto, ore 10.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla situazione occupazionale e produttiva di taluni settori industriali.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1º luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590 (566) — (Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Zanini.

# XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Martedì 1º agosto, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1972, n. 286, concernente proroga dello sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali previsto dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1971, n. 590. — (Approvato dal Senato) (566) — (Parere della V e della VI Commissione) — Relatore: Mancini Vincenzo;

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo. — (Approvato dal Senato) (567) — (Parere della IV e della V Commissione) — Relatore: Pisicchio.

# IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 2 agosto, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Riforma del diritto di famiglia (23);

CASTELLI ed altri: Riforma del diritto di famiglia (68);

IOTTI LEONILDE ed altri: Riforma del diritto di famiglia (76);

Bozzi ed altri: Riforma del diritto di famiglia (145);

FORTUNA ed altri: Riforma del diritto di famiglia (356);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

# V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione -Partecipazioni statali)

Mercoledì 2 agosto, ore 9,15.

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attività della GEPI.

# IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 2 agosto, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici.

#### X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 2 agosto, ore 10.

Discussione sulle comunicazioni del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 20.